



11883.20

11883.20 c 3

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Antonio Didone	Presidente
Dott. Paola Vella	Consigliere
Dott. Eduardo Campese	Consigliere
Dott. Andrea Fidanzia	Consigliere
Dott. Roberto Amatore	Consigliere - Rel.

Opposizione
stato passivo;
aggio; ruolo
esattoriale;

Ud. 21/2/2020
CC

Cron. 11883

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 19966-2015 r.g. proposto da:
EQUITALIA CENTRO s.p.a. (cod. fisc. P.Iva

)
i
r
)

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO A.S.E. IMPIANTI s.r.l. in liquidazione (cod. fisc. 0

,

- intimato -

avverso il decreto del Tribunale di Cagliari, depositato in data 6.7.2015;

-ORD.
1234
2020

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/2/2020 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

letta la requisitoria scritta della Procura generale presso la Corte di Cassazione che, nella persona del dott. Stanislao De Matteis, ha concluso per il rigetto del ricorso;

RILEVATO CHE

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Cagliari ha rigettato l'opposizione allo stato passivo presentata da Equitalia s.p.a. nei confronti del Fallimento ASE Impianti s.r.l. in liquidazione avverso il provvedimento di diniego emesso dal g.d. della richiesta di ammissione da parte del creditore istante anche dell'ulteriore importo pari ad euro 989.807,63, a titolo di aggi coattivi.

Il tribunale ha osservato come la pretesa vantata da Equitalia Centro s.p.a. nei confronti del Fallimento ASE Impianti s.r.l. in liquidazione avesse come presupposto l'esistenza del diritto al pagamento dell'aggio, quale compenso spettante per legge all'agente della riscossione per l'espletamento dell'attività di recupero dei crediti erariali, compenso calcolato sulla base del tributo iscritto a ruolo. Il tribunale ha ulteriormente osservato che - nonostante l'Equitalia centro avesse affermato di aver notificato, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, alla ASE Impianti s.r.l. le cartelle esattoriali (in riferimento alle quali aveva richiesto il pagamento del compenso a titolo di aggio) - l'opponente non aveva, tuttavia, offerto, in sede istruttoria, alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare l'avvenuta notificazione delle cartelle, con conseguente mancata soddisfazione dell'onere della prova posto a suo carico e con l'ulteriore conseguenza della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del credito e della sua entità, al fine dell'ammissione dello stesso allo stato passivo. Il giudice dell'opposizione ha inoltre precisato che la natura concorsuale del credito, concernente l'aggio, debba essere esclusa laddove l'attività di esazione del credito erariale da parte dell'agente della riscossione abbia avuto inizio dopo la dichiarazione di fallimento, posto che, per il principio di cristallizzazione del passivo, i diritti di credito - i cui elementi costitutivi non siano integralmente realizzati anteriormente alla predetta dichiarazione - sono

inopponibili alla procedura concorsuale e dunque non possono essere ammessi al passivo. Il tribunale ha infine osservato che l'esistenza del credito relativo al diritto all'aggio non poteva neanche ritenersi provata, in ragione della mancata contestazione dello stesso da parte del curatore, in quanto la mancata dimostrazione del fatto costitutivo del credito oggetto della domanda di insinuazione può essere rilevata, in via officiosa, dallo stesso giudice dell'opposizione.

2. Il decreto, pubblicato il 6.7.2015, è stato impugnato da EQUITALIA CENTRO s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La curatela fallimentare intimata non ha svolto difese.

La Procura generale, nella persona del Sostituto procuratore dott. Stanislao De Matteis, ha depositato requisitoria scritta.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 17, primo comma, del d.lgs. n. 112/1999. Sostiene la ricorrente come risulti compatibile con la formulazione dell'art. 17 del predetto d.lgs. 112/1999 (e con l'attuale sistema della riscossione dei tributi) leggere la disposizione normativa citata, nel senso di sostenere l'insorgenza del diritto all'aggio, come obbligazione tributaria, sulla base della sola ricorrenza degli elementi normativamente previsti per l'avvio della fase di riscossione, e cioè l'inadempimento del contribuente alla obbligazione tributaria e la successiva trasmissione del ruolo all'agente della riscossione, con ciò prescindendo dall'effettivo avvio dell'attività esecutiva di riscossione tutte le volte in cui l'inadempimento alla prestazione erariale si sia già perfezionata prima della dichiarazione di fallimento, mediante la trasmissione del ruolo dall'ente impositore all'agente della riscossione. Si evidenzia, cioè, che il credito per aggio deve essere ammesso al passivo, a prescindere dalla data di notifica delle cartelle.

2. Con il secondo mezzo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. Si evidenzia che la circostanza della notifica

delle cartelle esattoriali (cui si riferisce la maturazione dell'aggio, quale compenso per l'attività di riscossione) non era stata mai oggetto di contestazione da parte della curatela fallimentare e che pertanto il rilievo officioso da parte del giudice dell'opposizione della mancanza di tale requisito integrava un'evidente ultrapetizione giudiziale, dovendosi ritenere che la mancata notificazione delle cartelle costituisse un'eccezione in senso stretto.

3. Con il terzo motivo si articola vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 2906 cod. civ. e degli artt. 87 e 88 d.P.R. n. 602/1973, sempre ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Sostiene la società concessionaria alla riscossione di aver assolto all'onere di provare di aver avviato l'attività di riscossione in data anteriore al fallimento mercè la produzione degli estratti di ruolo, senza che fosse necessario allegare le relate di notifica delle cartelle per provare l'avvenuta notifica nelle date già indicate negli estratti di ruolo.

4. Con il quarto mezzo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso tra le parti. Osserva la ricorrente che la prova della notifica delle cartelle era comunque evincibile dal contenuto dell'estratto di ruolo.

5. Il ricorso è infondato.

5.1 Già il primo motivo non merita positivo apprezzamento.

Sul punto, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. Cass. 9370/2015; Cass. 6646/2013) secondo la quale è necessario tenere ben distinta l'esistenza del credito tributario - che sorge in relazione ai diversi anni d'imposta quando si realizza il relativo presupposto impositivo (credito certamente preesistente alla dichiarazione di fallimento) - e l'attività di esazione di detto credito a seguito del mancato pagamento.

Orbene, tale attività riferibile all'esattore dà luogo ad una procedura di "riscossione speciale", definita per l'appunto "esattoriale" il cui dispiegarsi comporta che il concessionario - una volta ricevuto il ruolo formato dall'amministrazione finanziaria (che costituisce il titolo esecutivo) - proceda sulla base di esso alla notifica della cartella esattoriale, equiparabile al

precetto, con cui chiede al contribuente il pagamento delle somme portate dal ruolo. In caso, poi, di mancato pagamento, l'esattore procede alla esecuzione in via coattiva espressamente disciplinata dalla normativa tributaria e, in particolare, dal d.P.R. n. 602 del 1973, che detta norme per la riscossione delle imposte sul reddito la cui applicazione è stata estesa dal D.Lgs. n. 46 del 1999 anche a tutte le altre imposte, diverse da quelle sui redditi, da riscuotersi mediante ruolo (cfr., sempre Cass. 6646/2013, *cit. supra*).

In realtà, è solo in virtù dello svolgimento della predetta attività di riscossione e di eventuale esecuzione che all'esattore compete un aggio sulle somme riscosse.

Se tale attività viene iniziata e svolta prima della dichiarazione di fallimento, sia pure con la sola notifica della cartella di pagamento, non è dubbio che all'esattore compete l'aggio di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17. Nel caso, invece, in cui l'attività di esazione abbia avuto inizio dopo la dichiarazione di fallimento, l'aggio che compete per lo svolgimento di detta attività non riveste natura concorsuale in virtù del principio generale della cristallizzazione operata dalla dichiarazione di fallimento sulla situazione del passivo dell'imprenditore, che comporta che i diritti i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente alla detta dichiarazione, trattandosi di crediti non ancora sorti, sono estranei alla procedura concorsuale ed ad essa inopponibili (cfr., sempre Cass. 6646/2013, *cit. supra*; e comunque v. anche Cass. 3216/12; Cass. 8765/11; Cass. 11953/03).

Ne consegue che non può neppure trovare applicazione l'art. 55 legge fall., in tema di ammissione al passivo con riserva dei crediti soggetti a condizione, che è norma eccezionale, che devia dal principio generale della cristallizzazione operata dalla dichiarazione di fallimento sulla situazione del passivo dell'imprenditore, e, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica a diritti i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente alla detta dichiarazione (Cass. 8765/11).

Ebbene, tale principio riveste carattere prevalente rispetto alla normativa tributaria e quest'ultima, del resto, non si pone in contrapposizione con

esso. Il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 1, prevede, invero, che l'attività del concessionario viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo e riscosse, mentre, a sua volta, il comma 3 del cit. articolo prevede che la percentuale sull'aggio a carico del debitore è da questi dovuta soltanto nel caso in cui questi non effettui il pagamento nei termini di legge previsti dopo la notifica della cartella di pagamento (cfr. sempre Cass. 6646/2013, *cit. supra*). Ne consegue che, proprio perché il curatore fallimentare non può comunque effettuare il detto pagamento nei termini previsti dal citato D.Lgs., se ne deduce che non può comunque farsi carico alla procedura del pagamento della percentuale dell'aggio risultando questo a carico dell'amministrazione finanziaria.

Ulteriore conferma di tale assunto la si rinviene nel D.Lgs. n. 112 del 1999, all'art. 33, laddove lo stesso espressamente prevede che, qualora i debitori d'imposta siano sottoposti a procedure concorsuali, l'ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all'insinuazione del credito in tali procedure secondo le modalità prescritte dal d.P.R. n. 602 del 1973, art. 87 e segg. relative alla ammissione al passivo del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa.

La norma di cui al citato D.Lgs. n. 112 del 1999, e cioè l'art. 33, in altri termini, esclude la necessità che l'esattore debba procedere ad iniziare la procedura di esecuzione esattoriale a partire dall'atto prodromico costituito dalla notifica della cartella di pagamento prescrivendo la sola insinuazione al passivo sulla base del ruolo. Ciò, del resto, risulta in conformità con quanto prescritto dall'art. 51 legge fall., che stabilisce che dopo la dichiarazione di fallimento non può darsi corso ad alcuna procedura esecutiva individuale (tranne le previste eccezioni) e tale principio deve intendersi applicabile anche alle procedure esecutive a carattere esattoriale, dovendo anche i crediti tributari soggiacere alla regola della *par condicio creditorum* (cfr., sempre Cass. 6646/2013, *cit. supra*).

Quanto fin detto trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte dalla quale risulta che l'attività svolta per l'emissione della cartella di pagamento e della relativa notifica non riveste carattere necessitato ai fini

dell'ammissione al passivo posto che i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l'"iter" procedurale prescritto per gli altri crediti dagli artt. 92 e seg. legge fall., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare (cfr., sempre Cass. 6646/2013, *cit. supra* ; v. anche : Cass. 5063/08; Cass. 12019/11).

Si è poi giunti a precisare ulteriormente che la domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria, presentata dall'amministrazione finanziaria, non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato ne' la notifica della cartella di pagamento e l'allegazione all'istanza della documentazione comprovante l'avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo viceversa essere basata anche su titoli di diverso tenore quali ad esempio titoli erariali, fogli prenotati a ruolo, sentenze tributarie di rigetto dei ricorsi del contribuente etc. (Cass. Sez. un. 4126/12).

Il tribunale fallimentare, pertanto, una volta accertata la sussistenza del titolo per l'insinuazione del credito, deve limitarsi ad ammettere lo stesso al passivo, con riserva eventualmente dell'esito della contestazione davanti alle Commissioni Tributarie se proposta (Cass. sez un. 11214/97).

Occorre, pertanto, riaffermare il principio secondo cui, nel caso, in cui l'attività di esazione abbia avuto inizio dopo la dichiarazione di fallimento, l'aggio che compete per lo svolgimento di detta attività non riveste natura concorsuale in virtù del principio generale della cristallizzazione operata dalla dichiarazione di fallimento sulla situazione del passivo dell'imprenditore, che comporta che i diritti i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente alla detta dichiarazione. Se, al contrario, l'attività di esazione viene iniziata e svolta prima della dichiarazione di fallimento, sia pure con la sola notifica della cartella di pagamento, non è dubbio che all'esattore compete l'aggio di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999, con la necessità, tuttavia, che il concessionario

alla riscossione dimostri l'esistenza del fatto costitutivo del suo diritto di credito relativo all'aggio attraverso la prova della notificazione della cartella di pagamento prima della dichiarazione di fallimento.

5.2 Il secondo motivo è anch'esso infondato.

Come già sopra evidenziato, la natura concorsuale del credito per aggio costituisce un fatto costitutivo della pretesa azionata ed integra pertanto un'eccezione in senso lato rilevabile anche d'ufficio (cfr. anche Cass., Sez. Un. 4213/2013), con la conseguenza che ben poteva il giudice dell'opposizione rilevare la mancanza della prova del fatto costitutivo principale del diritto di credito relativo all'aggio, la cui dimostrazione spettava al concessionario alla riscossione.

5.3 Il terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente e vanno rigettati.

Sul punto, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi può domandare l'ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del ruolo, senza che occorra anche la previa notificazione della cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell'amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere; ne consegue che, stante il disposto dell'art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005 (modificato dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2010), gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell'osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall'ente creditore al concessionario, hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non contesti la loro conformità all'originale (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 16112 del 14/06/2019; N. 31190 del 2017, v. anche Cass. 14332/2019).

Ebbene, da tale pacifico principio non si può far derivare il principio della sufficienza della produzione del ruolo (ovvero dell'estratto) ai fini dell'ammissione allo stato passivo anche del credito per l'aggio, giacché il

ruolo è sufficiente per l'ammissione allo stato passivo del credito tributario ovvero previdenziale perché è la legge (art. 87, cit.) che espressamente lo prevede e non certo perché dal ruolo (ovvero dall'estratto di ruolo) possa evincersi la data della notifica della cartella di pagamento.

Se così è, allora risulta evidente come il concessionario alla riscossione sia tenuto a dimostrare – mediante la produzione delle relate di notifica – che le cartelle di pagamento siano state notificate anteriormente al fallimento, perché solo in quel caso il relativo credito riveste natura concorsuale.

Ebbene, tale prova è mancata nel caso di specie, di talché il concessionario, non avendo provato il fatto costitutivo del diritto, è destinato a soccombere nella pretesa di essere insinuato al passivo anche per il credito relativo al cd. aggio.

Da quanto detto emerge con chiarezza la infondatezza anche della doglianza articolata, più in particolare, nel quarto motivo di censura, posto che risulta non decisiva, per quanto sopra osservato, la data di notifica delle cartelle così come risultante dall'estratto di ruolo, che evidentemente *in parte qua* non è munito di alcuna efficacia probatoria, non trattandosi – in punto di notifica della cartella – di copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell'osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall'ente creditore al concessionario alla riscossione. Ed invero, l'estratto di ruolo rappresenta la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle sole pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale (cfr. Cass. 11794/2016; Cass. 32998/2019).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della curatela fallimentare intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo

a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 21.2.2020



Il Presidente

Antonio Didone

